



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA (AS 2085)

SENATO DELLA REPUBBLICA

10° COMMISSIONE - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO

AUDIZIONE del 24 novembre 2015


Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

si desidera preliminarmente ringraziare la Presidenza della 10° Commissione per avere concesso la presente audizione, dando così la possibilità di esprimere, in sede parlamentare il punto di vista degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in ordine a talune problematiche che trovano ideale collocazione nel disegno di legge in esame.

PREMESSA

L'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati conta circa 14.000 professionisti iscritti, mentre ogni anno sono circa 900 i giovani che chiedono di affrontare l'esame abilitante alla professione, un numero che, in proporzione, rappresenta oltre il 6% degli iscritti nell'Albo su base annua. Un tasso di incremento notevole, anche se ovviamente non tutti i candidati superano l'esame abilitante (*la percentuale degli abilitati è infatti di circa del 70%-73%*).

La forza attrattiva della professione ha fatto sì che l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sia diventato il **primo in Italia nel suo settore** (*quello agro-ambientale, nel quale operano 4 categorie: Agrotecnici ed Agrotecnici laureati; Agronomi e Forestali, Periti agrari e Tecnici Alimentari*), come si desume dalla tabella di seguito riportata.



Significativi sono anche i numeri di chi, una volta superato l'esame di Stato abilitante, avvia effettivamente l'esercizio della professione. I dati della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA evidenziano **incrementi importanti nelle nuove P.IVA aperte**, il cui saldo netto (*rappresentato dalle nuove P.IVA aperte, meno quelle cessate*) dell'ultimo triennio è qui sotto riportato:

2014	+5,56%
2013	+5,25%
2012	+6,03%

evidenziando come in quegli stessi anni l'economia dell'Italia visse ancora una grave crisi economica ed il PIL fosse negativo, il che rende ancora più evidente i dati di reddito e fatturato:

<u>ANNO</u>	<u>REDDITO</u>	<u>FATTURATO</u>
2014	+4,30%	+1,97%
2013	-2,76%	-2,44%
2012	+6,91%	+6,15%

dove l'andamento altalenante (*un anno negativo fra due molto positivi*) è spiegato dal particolare regime fiscale dei professionisti, che sono chiamati a denunciare i propri redditi non già "per competenza" (*cioè nel periodo in cui si sono prodotti*), come per tutte le altre attività economiche, ma bensì "per cassa" (*cioè nel momento in cui il compenso è percepito*).

Questi risultati sono resti possibili dal fatto che l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è **l'unico Albo professionale realmente interdisciplinare, al quale si possono iscrivere** (previo svolgimento del relativo tirocinio professionale e superamento dell'esame di Stato abilitante) **i laureati di nove diverse "Classi di laurea"**; oltre a quelle tradizionalmente agrarie, anche i laureati in biotecnologie agrarie, in ingegneria ambientale, in scienze della pianificazione territoriale e paesaggistica, in scienze forestali, in scienze naturali e scienze ambientali, in economia della gestione aziendale, in scienze delle produzioni animali.

L'apertura dell'Albo a profili così variegati, benchè tutti uniti da una formazione di base prima ed abilitante dopo, ha consentito di dare vita a strutture interdisciplinari prima ancora dell'approvazione del decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge 148/2011, di riforma delle professioni, che non hanno uguali nel panorama ordinistico e che sono alla base del successo della professione.

IL DDL "CONCORRENZA"

Com'è noto il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza contiene norme atte a **rimuovere gli ostacoli allo sviluppo dell'economia e della concorrenza**, ciò anche in applicazione dell'art. 3 c.5 del decreto-legge n. 138/2011, di riforma delle professioni, il quale dispone che **"gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza"**.

In questo senso si intendono formulare proposte e sottolineare criticità.

RICHIESTE E PROPOSTE

La sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2015 n. 154

Con la sentenza n. 154/2005 la Consulta ha annullato l'art. 26 comma 7-ter della legge n. 31/2008 di conversione del Decreto legge 31 dicembre 2007. n. 248 recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"*; nella lite l'Avvocatura dello Stato si era costituita in giudizio opponendosi, con forza e ricchezza argomentativa, all'annullamento della legge.

La norma così soppressa aveva autenticamente interpretato l'art. 145 comma 96 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 nel senso di chiarire che gli atti di natura catastale possono essere redatti e sottoscritti dagli iscritti nell'Albo professionale degli Agrotecnici, per i quali costituisce una delle principali attività professionali.

Per effetto di quella decisione, **agli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è stata inibita la presentazione di pratiche catastali** (attività pacificamente svolta sino a quel momento, per quindici anni) ed anche la semplice consultazione delle banche dati dell'ex-Agenzia del Territorio, **con l'effetto di obbligarli a chiudere i propri studi professionali,**

ingrossando le fila dei disoccupati intellettuali, trovandosi inibiti dal poter svolgere la propria attività e non potendo evidentemente permettersi di pagare un terzo “abilitato” che gli firmi gli elaborati (*da loro comunque redatti*); analogamente il percorso di positiva crescita della categoria professionale -a cui si è fatto cenno nelle premesse- è stato così interrotto.

La disposizione interpretativa di cui alla legge n. 31/2008 si era resa necessaria per chiarire i “conflitti” interpretativi con le altre categorie professionali, essendo noto che solo le norme di “interpretazione autentica” sono dotate di efficacia retroattiva (*quella all’epoca necessaria per risolvere liti in atto da anni*).

Il motivo dell’annullamento della legge risiede nel fatto che la disposizione interpretativa dell’art. 145 comma 96 della legge n. 388/2000 (art. 26 comma 7 ter della legge n. 31/2008) “...non faceva parte del testo originario del decreto-legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, ma è stata inserita nel corpo dell’atto normativo d’urgenza per effetto di un emendamento approvato in sede di conversione”.

Va al riguardo evidenziato come, in tal modo, la Corte Costituzionale abbia innovato la propria giurisprudenza, mutandola radicalmente, perchè sino ad allora era pacifico che un decreto-legge -una volta approvato dal Parlamento- potesse contenere anche norme diverse da quelle iniziali e, del resto, -*sebbene criticabile sotto molti profili*- l’utilizzo di decreti-legge *omnibus* è da tempo una necessità connessa con la veloce esigenza del governo dei problemi, tanto che la maggior parte dei provvedimenti legislativi trova luogo con questo strumento; peraltro risulta originale la decisione di annullare il solo comma che riguarda la legge professionale di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato e tenere indenni da censura tutti gli altri 221 commi ed articoli (*tanti risultano quelli inseriti in fase di conversione del decreto legge*) **analogamente aggiunti in fase di conversione.**

Il cambio di orientamento giurisprudenziale della Consulta, a prescindere dalle ragioni che possono averlo determinato, non solo mette in pericolo la maggior parte della legislazione italiana degli ultimi quindici anni (*per larga parte venutasi a determinare nell’ambito di norme, le più diverse, inserite in decreti-leggi in conversione*), ma per la categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha avuto un effetto terribile perchè, a tutto voler concedere, la Corte Costituzionale ha gettato sulla strada 14.000 persone non per la loro incapacità nello svolgere una determinata attività, non perché le pratiche da loro redatte (peraltro: ininterrottamente dal 2000, decine di migliaia di volte e sempre perfettamente) presentassero errori ma esclusivamente perché la legge che ne norma l’attività è (o sarebbe) contenuta in un veicolo non perfettamente idoneo.

Ciò apre peraltro un secondo problema, legato alla validità delle migliaia di atti catastali compiuti dagli Agrotecnici nel periodo 2000-2015, a cui hanno fatto seguito compravendite, frazionamenti, procedure edificatorie, ecc. e che, con l’annullamento *ex-tunc* della legge, sono a rischio di nullità totale, con conseguenze facilmente immaginabili.

Dal momento che i 14.000 iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si trovano da alcuni mesi, inibiti dal poter svolgere una delle loro principali attività, e non per loro colpa *-non sono infatti essi ad avere inidoneamente legiferato-*, è in corso di presentazione **una causa collettiva, contro lo Stato italiano, presso la CEDU-Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** per violazione del fondamentale diritto al lavoro e della libertà di esercitarlo.

➡ L'annullamento dell'art. 145 c.96 della legge 13/2008, per l'unica ragione della inidoneità del veicolo normativo in cui era contenuto, comporta anche, per gli incolpevoli Agrotecnici **una restrizione senza precedenti della concorrenza nel mercato dei servizi professionali** rispetto alla quale la *"legge annuale per il mercato o la concorrenza"* rappresenta il più idoneo veicolo capace di garantire riparazione: **è infatti sufficiente ripristinare l'articolo soppresso nel DDL "Concorrenza" per reintegrare gli Agrotecnici nelle loro competenze, superando ogni perplessità, in quanto trattasi di legislazione ordinaria, così come chiesto dalla Corte Costituzionale.**

Il problema del mancato avvio delle società professionali

L'art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 ha previsto l'esercizio della professione in forma societaria, derogando ad ogni precedente disposizione, e rimandando la concreta applicazione ad uno specifico Regolamento, poi emanato con il DM 8 febbraio 2013 n. 34.

La possibilità di esercitare l'attività in forma societaria è vista con estremo favore dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Tuttavia, nonostante le forti aspettative in ordine alla costituzione di "società professionali", quelle realmente definite sono solo un centinaio e nulla si sa della loro operatività.

Il principale problema all'affermarsi delle società professionali è rappresentato dai dubbi sulla qualificazione del reddito, se cioè esso sia di *"lavoro autonomo"* ovvero di natura *"commerciale"*, dove detta incertezza blocca qualunque iniziativa.

E' necessaria una norma che dirimi in modo inequivocabile il problema.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ritiene che non sussistano dubbi circa l'appartenenza del reddito all'ambito del lavoro autonomo, anche perchè questa è l'unica opzione capace di rispettare pienamente la *ratio* della legge n. 183/2011, che ha voluto introdurre una **nuova modalità (societaria) di esercizio della professione** e non già determinare una concorrenza sleale nell'esercizio della medesima attività (*tale sarebbe l'effetto se il reddito fosse qualificato come "commerciale"*), come invece sembra condurre la risposta ad un interpello data dall'Agenzia delle Entrate.

➡ Si chiede pertanto che all'articolo 46 del DDL "Concorrenza" venga inserito un comma con il quale si specifica che il **reddito prodotto dalle società professionali è reddito di lavoro autonomo professionale, soggetto alla contribuzione prevista dalla relativa Cassa di previdenza**, eventualmente rimandando ad un successivo Decreto *-da adottarsi a cura del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia-* la declinazione concreta di questo principio.

Un secondo elemento che frena la diffusione delle società professionali è rappresentato dalla sostanziale impossibilità di utilizzare nel modo migliore lo strumento delle "società cooperative" che, invece, sembrano essere il tipo codicistico più idoneo; infatti nelle Cooperative vige tuttora il principio *-sebbene in alcuni casi temperato-* di "una testa, un voto" a prescindere dal numero di quote sociali possedute. Esistono inoltre due distinte categorie, quella dei "soci lavoratori" e quella dei "soci sovventori", che si prestano ad incarnare perfettamente, quanto alla prima, i "soci professionisti" e, quanto alla seconda, i "soci di capitale" previsti nelle Società professionali di cui al DM n. 34/2013.

Il limite alla diffusione delle "Cooperative di professionisti" (*che avrebbero sicuro successo fra i giovani*) è però rappresentato dalla infelice formulazione dell'art. 10 comma 4 lettera b) della legge n. 183/2011 che alla quinta riga recita:

"In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci".

A risultare devastante è la congiunzione "e" fra il "numero dei soci professionisti" e "la partecipazione al capitale sociale", perchè nelle Cooperative è possibile avere un elevato numero di soci sovventori i quali però non possono mai avere, nell'insieme, più di un terzo dei voti dei soci lavoratori e/o professionisti, il che risponderrebbe perfettamente al principio di "prevalenza dei 2/3" che la legge n. 183/2011 assegna ai soci professionisti.

Tuttavia l'utilizzo della congiunzione "e" rende necessaria la presenza di entrambi i requisiti previsti dalla citata lettera b) comma 4 art. 10 legge n. 183/2011, rendendo impossibile l'utile costituzione di "Cooperative di professionisti", che hanno la loro forza nel poter disporre di un numero elevato di soci "sovventori", cioè che portano capitale ma intervengono solo minimamente nell'attività.

➡ Basterebbe invece sostituire la congiunzione "e" con "o" od "oppure" ed i due requisiti risulterebbero così disgiunti (*o l'uno o l'altro alternativamente, purchè i 2/3 dei voti siano sempre in capo ai soci professionisti*) risolvendo radicalmente il problema.

Trasparenza sui percorsi formativi dei liberi professionisti

Il fenomeno della **interdisciplinarietà dei percorsi formativi** per l'accesso in un Albo, molto avanzato per quanto riguarda l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, è comunque crescente anche in altre categorie professionali e ciò comporta il problema di **rendere evidente all'utenza il percorso formativo seguito da un professionista**, il quale, una volta iscritto all'Albo, utilizza lo stesso titolo professionale di tutti gli altri iscritti, che non sempre possiedono lo stesso identico grado di specializzazione.

La declinazione pubblica dei percorsi formativi **risolverebbe l'asimmetria informativa nei confronti dell'utenza e svilupperebbe una più intensa concorrenza fra gli stessi professionisti**, a quel punto portati ad acquisire un maggior grado di specializzazione.

 Per promuovere questo virtuoso processo è sufficiente inserire, come nuovo comma all'art. 47 del DDL AS n. 2085 del contenuto che segue:

“Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.”